



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”.

Testo ddl

Art. 1

**Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali**

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 è integrata di euro 2.000.000,00 (missione 08 - programma 01 - titolo 2, cap. sc08.7740).
2. Il comma 3 dell'art. 4 della Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 è abrogato.
3. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente è autorizzata, per l'anno 2019, in favore del Comune di Oristano la spesa di euro 2.000.000 e del Comune di Sant'Antonio la spesa di euro 500.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 -capitolo SC08.7306).
4. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 300.000, a favore del Comune di Uri per interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei locali dell'ex mattatoio da adibire a nuova sede della protezione civile (missione 08 - programma 01 – titolo 2 – capitolo SC08.8409).
5. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Villanova per interventi di ripristino strade e ricostruzione e messa in sicurezza ponti danneggiati a seguito di eventi alluvionali. (missione 10 - programma 5 - titolo 2 - capitolo SC08.8406).
6. È autorizzato, per l'anno 2019, il contributo straordinario di euro 1.500.000 a favore del Comune di Ploaghe per interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità del versante franoso della strada comunale Santa Giulia – Monte Ledda e della strada provinciale n. 76 in territorio di Ploaghe. (missione 10 - programma 5 - titolo 2 - capitolo SC08.8406).
7. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Alà dei Sardi per gli interventi di ripristino della strada di Nuralatos (missione 10 - programma 5- titolo 2 - capitolo SC08.8406).
8. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 a favore del Comune di Orosei per gli interventi di ripristino del ponte di Janas e Piras (missione 10 - programma 5- titolo 2 - capitolo SC08.8406).
9. È autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 3.000.000 a favore della parrocchia di Sant'Anna sita in Cagliari per i lavori di ristrutturazione, sistemazione del sagrato e delle relative pertinenze ( missione 5 - programma 1- titolo 2 SC03.0057)
10. Nel comma 4 dell'articolo 6 della LR 13 ottobre 1998, n.29 le parole “entro 12 mesi” son sostituite dalle parole “entro 24 mesi”, le parole “fino ad un periodo massimo di diciotto mesi” sono eliminate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 2**

**Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti**

1. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'acquisto di mezzi, attrezzature e accessori necessari per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve da parte dei comuni di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018, e all' articolo 5, comma 22 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, è approvato il relativo programma di utilizzo delle risorse (missione 09 - programma 01 - titolo 2 Cap. SC08.8239).”
2. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2019 dalla lettera c) del comma 41 dell'art. 5, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 è soppressa.
3. Per l'anno 2019 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.230.000 per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), punto 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b) della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 (legge finanziaria 2011) di cui euro 1.470.000 a favore dei comuni aventi titolo, che per mancanza di copertura finanziaria non sono stati destinatari del contributo 2019 ed euro 2.760.000 quale ulteriore integrazione del contributo già assegnato (Missione 9, Programma 05, Titolo I, capitolo SC02.0890).
4. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2019 dai commi 8 e 9 dell'articolo 4 e dai commi 6 e 8 dell'articolo. 5, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, sono soppresse.
5. Il comma 40 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) è soppresso.
6. Per le sole opere relative alla gestione dei rifiuti, il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19, come modificato dall'articolo 5, comma 77, della legge regionale n. 40 del 2018, è prorogato al 31 dicembre 2020.
7. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 in favore del Comune di Orgosolo per il completamento dell'ecocentro (Missione 9, Programma 02, Titolo 2, capitolo SC08.8363).
8. Per far fronte agli oneri delle amministrazioni locali e dei privati colpiti dai devastanti incendi verificatisi in Sardegna da luglio a ottobre 2019, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa straordinaria di euro 4.000.000,00 da attribuire con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente in base alla quantificazione dei danni segnalati dagli stessi Comuni alla Direzione generale della protezione civile (missione 11 - programma 02 - titolo 1 SC05.0571).
9. Per il 2019 è autorizzata la somma di euro 50.000 a favore delle Unioni di Comuni per la tutela ambientale e paesaggistica delle zone umide e lagunari (Missione 9, Programma 06, Titolo 1, capitolo SC08.8360).
10. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 3.200.000 in favore del comune di Quartucciu per i lavori di rinaturalizzazione ambientale e idraulica e la realizzazione del parco lineare sul rio Is Cungiaus (missione 9, programma 1, titolo II).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 3

**Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, politiche del lavoro e al turismo**

1. L'autorizzazione di spesa di euro 70.000.000 per l'anno 2019, di cui al comma 22 dell'articolo 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, è rideterminata in euro 75.000.000. Conseguentemente l'importo di euro 37.650.000 per l'anno 2019, relativo all'ultima riga della Tabella di cui al comma 23 dello stesso articolo 6 della medesima legge regionale n. 48/2018 (Missione 15, Programma 03, Titolo 1, capitolo SC06.1608) è rideterminato in euro 42.650.000, ed è destinato, per la quota massima di euro 3.000.000 per l'anno 2019, alla concessione di un contributo una tantum, pari a un massimo di euro 13.500,00 pro capite, comprensivo dell'IRAP, in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che si trovino in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento, a condizione che non abbiano fruito degli interventi di cui alla L.R. 25/2018, così come modificata dall'art. 6 comma 39 della L.R. n. 48/2018. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle misure previste nel presente comma.
2. All'art. 8, comma 25, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 le parole "2019," sono eliminate.
3. È autorizzato, per l'anno 2019, il trasferimento della somma di euro 1.400.000 all'Agenzia Sarda per le politiche attive del Lavoro a rafforzamento dell'offerta integrata di politiche attive per il Lavoro finanziata dal POR FSE 2014/2020 (Missione 15, Programma 04, titolo 1, SC08.8235).
4. Al fine di far fronte agli oneri che dovessero sopravvenire successivamente alla chiusura della procedura liquidatoria del Consorzio ZIR di Tempio Pausania anche a seguito di un eventuale accertamento tributario avente ad oggetto l'imposizione fiscale correlata all'attività liquidatoria, nonché agli effetti di quanto disposto dall'art. 36 del DPR n. 602/1973, è autorizzato per l'anno 2019 un accantonamento per passività potenziali pari a euro 300.000 (missione 20 - programma 03 - titolo 1 SC08.5105). A fine esercizio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
5. È autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 163.256,80 per la realizzazione di interventi per il servizio di assistenza sanitaria, per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.6912).
6. Per l'anno 2019 è autorizzata, l'ulteriore spesa di euro 350.000 a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale al fine di far fronte agli oneri integrativi da sostenere per garantire le attività connesse alla manutenzione delle opere incluse nei distretti irrigui trasferiti ai sensi dell'articolo 5, comma 29 della legge regionale 5.11.2018 n. 40 e del Decreto presidenziale n.37 del 15 marzo 2019" (SC04.0193 – Missione 16 - Programma 01, titolo 1).
7. A fronte dei maggiori oneri sostenuti nell'anno 2019 per le spese di manutenzione straordinaria delle opere incluse nei distretti irrigui trasferiti ai sensi dell'articolo 5, comma 29 della legge regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5.11.2018 n. 40 e del Decreto presidenziale n.37 del 15 marzo 2019, è autorizzata per l'anno 2019, a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, la somma di euro 1.557.883,54 a valere sulle risorse già iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 16 - programma 1- titolo 2 (cap. SC08.6662) del bilancio regionale 2019-2021.

8. È autorizzata per l'anno 2019 la spesa di € 50.000,00 per la realizzazione da parte dell'Agenzia Laore del portale dell'agrobiodiversità, che deve essere acquisito nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Missione 16, Programma 01, Titolo 2, SC08.8240).
9. Per le finalità di cui al comma 38, articolo 5, della L.R. 5 novembre 2018, n. 40, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 1.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 – cap. SC08.7702).
10. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata, per gli anni 2019, 2020 e 2021 l'ulteriore spesa rispettivamente di euro 70.000, euro 100.000, ed euro 100.000 (missione 14 - programma 02 - titolo 1 SC08.6978).
11. Nel comma 22 dell'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di Stabilità 2019), dopo le parole “la spesa di euro 70.000.000” è aggiunto il seguente periodo: “Per l'attuazione dell'ex Azione Bosco resta fermo quanto previsto all'articolo 27, comma 5, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.”.
12. Nel comma 5 dell'articolo 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, l'inciso “fino ad un massimo di euro 1.000.000” è sostituito con le parole: “nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati (missione 15, programma 3, titolo 2- SC02.0903).
13. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 900.000 a favore del Consorzio Industriale provinciale di Carbonia-Iglesias quale contributo straordinario per la realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento funzionale di alcune sezioni dell'impianto di depurazione consortile in agglomerato industriale di Portovesme (missione 9 - programma 4 - titolo 2 - capitolo SC08.8407).
14. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 40.000, in favore dell'associazione culturale “Speleo Club Nuxis”, per l'attuazione di un programma di promozione del turismo sostenibile, speleologico e archeologico (missione 07 - programma 01 – titolo 1 – capitolo SC06.0451).
15. L'autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000 per l'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 è abrogata (SC08.7901).
16. L'autorizzazione di spesa pari a euro 1.500.000 per l'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 8 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 è abrogata (SC08.7741).
17. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo per le annualità pregresse è autorizzata la costituzione di una speciale task force, presso la Presidenza della Regione, che in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, e per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi importi all'organismo pagatore.

A tal fine:

- a) la Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce con propria deliberazione la task force, adottandone l'assetto organizzativo in coerenza, per quanto compatibile, con l'art. 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) la task force si compone di un numero massimo di 200 unità, che sono assegnate limitatamente al tempo di durata della stessa con decreto del Presidente della Regione, attingendo al personale del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'art. 1, comma 2 ter della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; per il personale attinto dal Sistema regione, come definito dall'art. 2 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, si prescinde dall'assenso e dal nulla osta degli interessati e delle strutture di provenienza;
- c) entro 15 giorni dalla costituzione della task force, il suo Direttore comunicherà al commissario straordinario di Argea le istruzioni per avviare la trasmissione delle pratiche arretrate da istruire, dando priorità alle annualità pregresse.

Al personale assegnato alla task force è riconosciuto un incentivo economico per l'accelerazione nel disbrigo delle istruttorie, commisurato mensilmente all'indennità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuno dal Direttore della medesima task force e secondo il seguente criterio:

- a) al personale che avrà raggiunto per intero gli obiettivi assegnati sarà corrisposta l'indennità al 100%;
- b) al personale che avrà raggiunto gli obiettivi assegnati nella misura tra il 75% ed il 99% sarà corrisposta l'indennità in proporzione alla percentuale raggiunta;
- c) al personale che non avrà raggiunto almeno il 75% degli obiettivi assegnati non sarà corrisposto alcun incentivo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la somma di euro 320.000 per l'anno 2019 e di euro 3.500.000 per l'anno 2020 (Missione 16 Programma 01 Titolo 1, SCNI).

- 18 Ai fini del potenziamento dei servizi locali nel quadro delle politiche unitarie di programmazione territoriale è autorizzata per l'anno 2020, la spesa pari a euro 1.000.000 finalizzata alla riqualificazione e modernizzazione del servizio taxi con autovettura, così come definito dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. La Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, approva le relative direttive. A partire dall'anno 2021 ai relativi oneri si fa fronte nei limiti dello stanziamento annualmente previsto nella legge di bilancio (Missione 18 Programma 01 Titolo 1, SC01.1086).
- 19 É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 in favore dell'Agenzia Agris Sardegna quale contributo per l'attuazione degli interventi di cui al protocollo d'intesa sottoscritto tra la medesima agenzia e la Caritas diocesana recante "Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati", (missione 16) - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.7154

**Art. 4**

**Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 8 del D.P.C.M. 12.1.2017, al fine di garantire la fornitura di dispositivi protesici – extra LEA – in casi eccezionali, ai soggetti affetti da gravissime disabilità, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 100.000,00 (Missione 13, programma 2, titolo 1 SC08.8236).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. L'art. 8, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 è così sostituito:

“34. Per l'attuazione di un piano straordinario di sterilizzazione dei cani di proprietà è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 300.000 quale contributo in favore:

1. delle associazioni di tutela degli animali di affezione iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3);
2. delle cooperative sociali che per statuto si occupano esclusivamente di randagismo iscritte nella sezione b) dell'albo regionale previsto dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
3. delle associazioni di promozione sociale che in ambito regionale svolgono attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo iscritte al registro nazionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito con la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988).”

3. L'art. 8, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 è così sostituito:

“35. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore delle associazioni di tutela degli animali di affezione iscritte nel Registro generale del volontariato previsto dalla legge regionale n. 39 del 1993 nonché delle associazioni di promozione sociale che in ambito regionale svolgono attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo iscritte al registro nazionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito con la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, quale contributo per l'assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite nel territorio regionale. Le modalità e i criteri di erogazione del contributo sono definiti con deliberazione dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di igiene e sanità, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

4. All'art. 25 bis della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“Il finanziamento di cui al comma 1 è assicurato anche nel caso di compimento della maggiore età, nelle more dell'effettiva presa in carico e per un periodo non superiore a 12 mesi. (Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo SC05.0610)”.

5. Al Per l'avvio di un programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte famiglie, la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita - lavoro e ad assicurare, tra l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le seguenti finalità:

- a) euro 5.500.000, per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (Misura Nidi Gratis);
- b) euro 500.000, per il potenziamento di servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati “Sezioni Primavera”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) euro 500.000, per l'abbattimento dei costi di accesso a servizi educativi di infanzia privati a favore di bambini di età compresa tra 4 e 5 anni;
- d) euro 1.000.000, per l'erogazione di contributi per i servizi di baby-sitting a favore di genitori lavoratori.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, approva i criteri per l'attuazione del programma (missione 12, programma 01 titolo 1 SC08.8230).

- 6. L'articolo 7, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 è soppresso.
- 7. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 a favore della Fondazione Marreri Onlus, per assicurare, in raccordo con le realtà istituzionali del territorio operanti nel settore, adeguati interventi in ragione dei bisogni espressi dalla popolazione affetta da autismo. Le risorse sono assegnate previa presentazione di un progetto che abbia come obiettivo il potenziamento di attività incentrate sullo sviluppo della persona e integrate rispetto alla rete di servizi del territorio. L'erogazione delle risorse è subordinata alla valutazione del progetto da parte del competente Assessorato, previa approvazione di apposite linee guida in relazione agli obiettivi da perseguire (missione 12 - programma 02- titolo 1 SC08.8231).
- 8. Nella legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 sono introdotte le seguenti modifiche:
  - 1. all'art. 4, comma 1, lettera a) la frase "dagli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente" e sostituita con le parole "dai soggetti gestori";
  - 2. il comma 1 dell'art. 7, è così sostituito "La progettazione e la gestione delle misure relative al REIS sono assicurate dai singoli Comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS";
  - 3. nel comma 1 dell'art. 8, dopo "al comune di residenza, che", sono inserite le parole "ove occorra";
  - 4. all'art. 9, comma 5, ultimo periodo sono eliminate le parole "istituiti in ambito PLUS".
- 9. Per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è autorizzata a favore delle associazioni operanti nel settore della sicurezza sociale previsti dall'art. 32, comma 4 della legge 8 marzo 1997 n. 8, la spesa ulteriore di euro 200.000 per la concessione di contributi destinati all'acquisto di arredi e strumenti informatici per ufficio (Missione 12 – programma 07- titolo 2, Cap.SC08.8392).
- 10. Per l'anno 2019, il contributo alla Casa di Divina Provvidenza di Sassari, autorizzato con l'articolo 1, comma 2 (Tabella A) della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, è incrementato di euro 50.000 (Missione 12, Programma 3, Titolo 1 - Cap. SC05.5018).
- 11. Ai fini della diffusione e dell'implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e promuovere l'alta qualificazione e formazione del personale dedicato è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.900.000 di cui euro 6.700.000 nell'anno 2019 da destinare per euro 1.500.000 all'ASSL di Nuoro, euro 2.000.000 all'AOU di Sassari per la chirurgia Ortopedica, euro 3.200.000 all'AOU di Sassari per le altre branche chirurgiche ed euro 2.200.000 nell'anno 2020 a favore dell' AO Brotzu.(missione 14, programma 3, titolo 2 SC08.8408
- 12. È autorizzata la concessione di un contributo di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a favore dell'associazione Ierfop Onlus per le attività di informazione, diffusione e promozione della propria attività istituzionale (missione 15, programma 2, titolo 1 SC08.8399).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

13. È autorizzata, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 100.000 al Comune di Bottida per la ristrutturazione e messa a norma di edifici da adibire a casa di accoglienza per anziani (missione 12, programma 3, titolo 2 – SC08.8400).
14. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 la spesa di euro 540.000,00 per il finanziamento e/o cofinanziamento dei progetti gestiti dalla cassa delle Ammende in attuazione dell'accordo stipulato con la conferenza delle Regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018 e di eventuali ulteriori successivi accordi o progetti (missione 12, programma 4, titolo I cap. SC08.8142).
15. È autorizzata, a valere sulle risorse recate dalla missione 12, programma 4, la spesa massima di euro 300.000 annui, destinata all'attivazione ed al funzionamento delle equipe multidisciplinari di cui all'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 18 ed alle attività di raccordo delle istituzioni preposte alla governance degli interventi di contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale. (missione 12, programma 4, capitolo Sc05.0680).
16. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 quale quota di adesione al progetto di ricerca sulla valutazione continua dei percorsi riabilitativi nelle cerebrolesioni acute acquisite promosso da IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) con la collaborazione dalla GIVITI (gruppo italiano per la valutazione degli interventi di terapia intensiva (missione 14, programma 3, titolo I SC08.8410).
17. Al fine di promuovere e sviluppare sul territorio azioni per migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, attraverso il sostegno delle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie anche per il tramite di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, è autorizzato per l'anno 2019 un contributo di euro 200.000 a favore dell'Azienda per la Tutela della Salute (missione 12, programma 4, titolo 1 SC08.8411).
18. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2020. (missione 12, programma 4, titolo I SC08.8422).

**Art. 5**

**Disposizioni in materia di personale e funzionamento della Regione**

1. Al fine di consentire il rinnovo del contratto per il supporto informatico del FITQ è autorizzata la spesa complessiva di euro 239.000,00, di cui euro 70.000,00 per l'annualità 2020, euro 81.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 e euro 7.000,00 per l'annualità 2023 (Missione 01 – programma 03, titolo 1, Cap. SC08.8221).
2. Al fine del completamento dell'adeguamento del supporto informatico del FITQ alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e alle altre disposizioni di legge applicabili in quanto organismo strumentale della Regione è autorizzata la spesa complessiva di euro 177.000,00, di cui euro 68.000,00 per l'annualità 2020, euro 52.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 e euro 5.000,00 per l'annualità 2023 (Missione 01 – programma 03- titolo 2, Cap. SC01.0979).
3. L'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 si interpreta nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile della formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

**Art. 6**

**Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo e patrimonio religioso**

1. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 26.356,20 a favore dell'Università di Sassari quale contributo a copertura delle spese sostenute per il completamento del progetto "Corpus delle antichità fenicie e puniche della Sardegna" (missione 5 - programma 2 - titolo 1 - capitolo SC03.0018).
2. È autorizzata, per l'anno 2019, il contributo di euro 121.937,69 a favore del Comune di San Vero Milis per il pagamento del saldo delle spese rendicontate sul progetto "Programma di valorizzazione territoriale: opere per la fruizione pubblica di beni culturali (domus de Janas Serra Is Araus, Museo)." (missione 08 - programma 01- titolo 01 - SC08.8222).
3. Nel comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006, le parole: "nominati dal consiglio regionale con voto limitato a uno" sono sostituite dalle seguenti: "nominati dall'Assessore Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport".
4. Il termine di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) è prorogato al 31 dicembre 2021 per il progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017 e s.m.i.
5. Nelle more della costituzione della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro, il contributo ordinario di cui all'art. 8, comma 12 della legge regionale n. 40/2018 è assegnato al Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro (missione 5 programma 2 titolo 1).
6. Per l'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 75 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 è incrementata di euro 380.000 al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori-enti locali, individuati con l'avviso pubblico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 dell'8 maggio 2018 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d'azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva" (missione 06 - programma 01 - titolo 2 SC05.0884).
7. Nel comma 69 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, le parole "rilasciata da" sono sostituite dalle seguenti "rilasciata dalla Federazione competente a favore di".
8. Limitatamente alle istanze presentate nel 2019, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 è prorogato al mese di aprile precedente all'anno scolastico di riferimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. All'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 sono introdotte le seguenti modifiche:
- Nella rubrica la parola “Convenzioni” è sostituita con le parole “Contributi per attività corsuale”;
  - Al comma 1 le parole “mediante convenzioni” sono soppresse”.
10. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 quale contributo a favore del Comune di Paulilatino per ricerche e scavi archeologici del sito di Santa Cristina (missione 05 - programma 01 - titolo 2 Cap.SC03.5034).
11. Il comma 6, articolo 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 “norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna” è sostituito dal seguente:
- “A far data dall'esercizio 2019, ai componenti della Commissione di valutazione e selezione delle opere di interesse regionale, quali esperti esterni, è riconosciuto un compenso la cui misura, da graduare in relazione alla tipologia, complessità e quantità dei progetti da esaminare, è stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i limiti di contenimento della spesa pubblica e nei limiti dello stanziamento di bilancio annualmente disposto. Gli oneri connessi rientrano nelle spese per il funzionamento della Commissione.
- Per la durata del loro mandato, i Commissari non possono usufruire di alcun beneficio previsto dal presente capo.”.
12. Nel comma 95 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018, le parole: "del raduno collegiale della Nazionale italiana in preparazione dei Campionati del mondo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "della partita di qualificazione ai Campionati europei 2021 della nazionale femminile senior Italia - Repubblica Ceca".
13. Con effetti dall'esercizio 2019 è abrogato il comma 41 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018.
14. È abrogato il comma 42 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018.
15. È abrogato il comma 20 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018.
16. Per l'anno 2019, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 94.993,38 a favore del Comune di Cagliari a copertura delle spese sostenute per la realizzazione della programmazione di attività di pubblico spettacolo nell'annualità 2002 ai sensi della L.R. n. 28 del 10 novembre 1995 (missione 5 - programma 2 – titolo 1 capitolo SC05.0906).
17. È autorizzata, per l'anno 2019 la concessione di un contributo di euro 742,50 in favore del Comune di Bortigadas a titolo di saldo per il restauro della statua lignea policroma raffigurante San Rocco (missione 05 – programma 01 – titolo 2 - capitolo capitolo SC03.0053).
18. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 433.823,79, a saldo dei Lavori di sistemazione delle aree archeologiche con scavo archeologico, manutenzione e consolidamento nei comuni di Villagrande Strisaili in località “S'Arcu e Forros” e “Sa Carcaredda”; Tortolì in località “S'Ortali e “Su Monte” e San Salvatore; Lanusei in località “Gennacili” e “Selene” finanziato a valere sul Programma Integrato d'Area NU 12 “Valorizzazione risorse ambientali produttive media e alta Ogliastra” di cui all'Accordo di programma approvato con D.P.Reg. n. 202 del 21.12.2000 (missione 05 - programma 01 - titolo 2 – cap. SC03.0053).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

19. È autorizzata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di euro 750.000 a favore delle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici di cui all'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Su tale spesa non operano le riserve di cui agli articoli 22 e 38 della medesima legge regionale (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849).
20. Nell'ambito degli interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di euro 114.218,16 per il finanziamento, in continuità con l'anno scolastico 2018/2019, di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi a supporto del contrasto alla dispersione scolastica (Missione 04-Programma 02-Titolo 1 Cap. SC02.0013).
21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, è incrementata, per l'anno 2019, di euro 587.312,00 (missione 4, programma 7, titolo 1, capitolo SC02.0071).
22. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 pari a euro 1.788.418,46 riversata alle entrate del bilancio 2019 della Regione dall'ERSU di Sassari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), è accertata nel titolo terzo, tipologia 305, ed è destinata, nell'anno 2019, per euro 700.000,00 al finanziamento dei maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali nella gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (missione 4, programma 6, titolo 1, capitolo SC02.0030), per euro 200.000,00 all'ulteriore finanziamento della spesa prevista dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (missione 4, programma 7, titolo 1, capitolo SC02.0071), per euro 600.000,00 come contributo per l'attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale di figure di educatore professionale socio-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno, di cui euro 300.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Sassari ed euro 300.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari (missione 4, programma 4, titolo 1, capitolo SC08.8228), per euro 287.218,62 all'integrazione dei finanziamenti dei percorsi formativi avviati dalle Fondazioni ITS della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 15 della L.R. 3 agosto 2017, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni (missione 4, programma 2, titolo 1, capitolo SC02.1439) e per euro 1.199,84 a favore di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica (missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo SC02.0013).
23. Per garantire l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dall'articolo 73, comma 5, lettera c) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale n. 1 del 2009, è autorizzata per l'anno 2019 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000,00 destinata al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio (missione 4 - programma 6 - titolo 1 capitolo SC02.0102).
24. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 20.000 quale contributo straordinario, in favore del Comune di Nuoro, per la partecipazione all'evento Matera Capitale della Cultura 2019 (missione 5, programma 2, titolo 1 SC 08.8224).
25. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per interventi di manutenzione ordinaria ed euro 2.000.000 di manutenzione straordinaria quale contributo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

straordinario a favore del Comune di Alghero per il pala congressi di Alghero (missione 1, programma 5, titoli 1 e 2 SC08.8144 e SC08.8145).

26. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 1.300.000 quale contributo in favore dell'Unione dei Comuni del GUILCIER per l'acquisto del teatro di Grazia Deledda in Paulilatino (missione 5, programma 2, titolo 2 SC08.8146).
27. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 250.000 quale contributo straordinario al Comune di Olbia per la progettazione e la realizzazione di una pista di motocross di livello internazionale (missione 6, programma 1, titolo 2 SC08.8141).
28. È autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 40.000 in favore del Comune di Aritzo quale contributo finalizzato alla manifestazione sportiva "Ritiro Cagliari calcio" e "Ritiro Dinamo Banco di Sardegna Sassari" (missione 06 - programma 01 - titolo 1 SC08.7255).
29. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 400.000 a favore del Comune di Cagliari per il completamento del restauro della Chiesa di Sant'Avendrace e sistemazione del sagrato e delle pertinenze (missione 05 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC03.5034).
30. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 203.000 a favore della Parrocchia di San Giacomo apostolo di Orosei, di cui euro 88.000 per spese di progettazione e manutenzioni ordinarie e euro 115.000 per manutenzioni straordinarie (missione 05 - programma 02 - titolo 1 e 2 - capitoli SC08.8364 e SC08.8365).
31. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di Sant'Antioco per l'intervento di recupero e manutenzione straordinaria del Campanile della Basilica (missione 05 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC08.8367).
32. È autorizzata per l'anno 2019, la concessione di un contributo di euro 120.000 per l'organizzazione delle celebrazioni della ricorrenza del quattrocentenario dell'Università degli Studi di Cagliari dalla fondazione 1620-2020" (Missione 4, Programma 4, Titolo 1 - Cap. SC02.0171).
33. È autorizzata, per l'anno 2019, una spesa pari a euro 50.000 quale contributo straordinario alla diocesi di Tempio ampurias del Comune di Tempio per i lavori di ristrutturazione dell'oratorio della parrocchia di san Niccolò da Bari (missione 5 - programma 2 - titolo 2 SC08.8369).
34. Il comma 34, articolo 6, legge regionale 28 dicembre 2018, n48 (legge stabilità 2019) è così sostituito:
- “Al fine di recuperare le antiche tradizioni della Sardegna è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di Euro 70.000 a favore dell'associazione culturale "Filo dell'acqua", senza scopo di lucro, con sede in Sant'Antioco per la conservazione, salvaguardia e valorizzazione dell'arte del bisso del maestro Chiara Vigo, attraverso un contributo per l'acquisto della sede del Museo del bisso (missione 05 - programma 01 - titolo 2 SC08.8359).”
35. Al fine di promuovere l'educazione alimentare come percorso educativo e informativo per mezzo del quale si raggiunge il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di comportamenti alimentari non soddisfacenti, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione ed una indagine sul campo, è autorizzata, per l'anno 2019, la somma di euro 80.000 a favore di Blue Sardinia ASD, per la realizzazione dello specifico progetto EAT Sardegna (missione 6, programma 1, titolo I SC08.8401).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

36. Con il fine di preservare la memoria storica del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari relativa agli aspetti socio-economici delle zone rurali della Sardegna, anche attraverso la raccolta delle testimonianze della fascia più anziana della popolazione e lo studio degli archivi storici del territorio o la valorizzazione degli aspetti urbanistico-ambientali dei territori della Marmilla, Trexenta, Sarrabus, Sulcis e dell'area Parco di Molentargius, è destinata la somma di euro 80.000 per l'anno 2019 a favore della associazione A. Doc – Associazione Docenti, per la realizzazione del progetto “Il futuro della memoria” (Missione 16, Programma 3, Titolo 1 - SC08.8403).
37. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 80.000 a favore dell'Associazione ASD Giocaus Impari Sport e divertimento quale contributo per la realizzazione di uno specifico progetto sperimentale di inclusione sociale a favore di persone in situazioni di disabilità o di forte disagio sociale, basato sullo sport, sull'arte e sul gioco (missione 12, programma 2, titolo I, SC08.8402).
38. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari e dell'Archivio storico diocesano di Sassari per la concessione a ciascuno di un contributo di 100.000 euro finalizzato al completamento della digitalizzazione dei "Quinque libri" (missione 05 - programma 01 - titolo 1 CAP. SC08.6968).
39. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 394.000 in favore del comune di Ollolai per i lavori di messa a norma e completamento del campo comunale “Mario Cottu” (missione 6, programma 1, titolo II SC05.0879).

**Art. 7**

**Disposizioni in materia finanziaria e contabile**

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 20018, n.48 come modificati dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15.
2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 del 8 agosto 2019.
3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 del 8 agosto 2019 è sostituito come segue:  
“Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la somma di euro 5.954.283,16 nella tipologia 10103 titolo 1, relativa alla restituzione del maggiore gettito della tassa automobilistica trattenuto con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica del 21 settembre 2016 per l'anno 2012, del 8 maggio 2017 per l'anno 2013, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2019 e del combinato disposto dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'articolo n. 15 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna -legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali).”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 8

**Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, alla legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 alla legge regionale 22 dicembre 1989, 45**

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8: "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita- "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale"
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 è così sostituito:

"La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 le parole: "programmi pluriennali di spesa" sono così sostituite: "programmi di finanziamento dei lavori di competenza regionale".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. La quota di cui al comma 4 può essere accantonata nei quadri economici dei progetti anche con riguardo ai finanziamenti statali e comunitari, a condizione che i programmi a cui tali finanziamenti afferiscono non prevedano una specifica dotazione finanziaria per l'attuazione di una linea d'intervento dedicata alle medesime finalità o le regole di funzionamento dei programmi non prevedano diverse modalità di attuazione".

"6. Per le sole delegazioni amministrative regolanti l'attuazione di interventi su opere di competenza regionale, la cui gestione è affidata ad enti strumentali e/o agenzie regionali, al fine di garantire adeguato supporto nel corso dell'attuazione dell'intervento, l'ente affidatario potrà prevedere l'accantonamento della quota di cui al comma 4, per l'attivazione di contratti di servizi, eccezion fatta per i servizi attinenti all'ingegneria e di supporto al RUP già previsti nel quadro economico dell'opera. Le risorse di cui al comma 4 potranno altresì essere destinate all'inquadramento, nella dotazione organica dell'ente affidatario, di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli finanziari in materia di assunzione di personale"
5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 è così sostituito:

"La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività".
6. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 le parole "pluriennale di spesa" sono sostituite dalle parole: "triennale dei lavori pubblici".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 le parole "pluriennali di spesa" sono sostituite dalla parola: "triennali".
8. I commi 8 e 9 dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 sono abrogati.
9. Nel comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 la parola "territoriale" è sostituita dalla parola: "telematico".
10. Il punto f) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 è abrogato.
11. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2015 n. 35 prima della frase "può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e missioni" è inserita la seguente frase"e del Commissario di Governo di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive)"
12. Nel comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, dopo le parole "la relativa gestione è attribuita all'ERIS", sono inserite le seguenti parole:

" , che assume anche gli oneri ed obblighi previsti, in capo al concessionario di derivazione, dalle vigenti normative di settore per le opere pubbliche multisettoriali".
13. Nel comma 1. lettera f) dell'art. 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 dopo le parole "litri al secondo" sono aggiunte le seguenti parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi".
14. Nel comma 1. lettera a) dell'art. 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 dopo le parole "acque superficiali" sono aggiunte le seguenti parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi".
15. Nel comma 1. lettera b) dell'art. 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 dopo le parole "per usi domestici" sono aggiunte le seguenti parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi".
16. L'art. 22 bis, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 45 è così sostituito:

"3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale, individua e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi stagionali e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione quali gestione di stabilimenti balneari, ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, finalizzati all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso e al godimento del mare."
17. L'art. 22 bis, comma 5, della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 45 è così sostituito:

"5. Il posizionamento delle strutture disciplinate all'interno del PUL è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali, il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale; qualora il titolare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

intenda mantenere installate tali strutture senza limiti temporali, deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di voler esercitare effettivamente l'attività per un periodo superiore a duecentoquaranta giorni annuali. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare sono ammessi senza limiti temporali."

18. L' art. 22 bis, comma 9, della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 45 è così sostituito:

"9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali senza comunque tener conto dei parametri volumetrici, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all'esercizio di attività sportive direttamente connesse all'uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture."

19. All'art. 22 bis della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 45 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"I comuni dotati di PUL approvati antecedentemente al 4 marzo 2013 si adeguano alle Linee guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei litorali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/8 del 5 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni entro il 31 dicembre 2021.

Fino all'approvazione di PUL in adeguamento alle Linee guida di cui al comma precedente, i titolari delle strutture di facile rimozione al servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, ovvero finalizzate all'esercizio di attività sportive o ludiche, legittimamente autorizzate in aree demaniali, contigue al demanio e comunque comprese negli ambiti costieri, possono mantenere installate tali strutture senza limiti temporali, previa dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di voler esercitare effettivamente l'attività per un periodo superiore a duecentoquaranta giorni annuali.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno ed indicare il periodo di effettiva apertura dell'esercizio o di svolgimento dell'attività. I comuni procedono periodicamente ai controlli relativi alla veridicità di tali dichiarazioni.

Le previsioni di cui al comma 2 si applicano anche alle nuove strutture di facile rimozione assentite in forza di PUL adottati o di altre disposizioni vigenti.

Entro i limiti temporali di cui al presente articolo, nei litorali disciplinati dai PUL, salvo diversa disposizione contraria contenuta in tali strumenti di pianificazione in sede di approvazione definitiva, i titolari di concessioni demaniali e di strutture elencate all'art. 13, legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, possono installare nelle aree private contigue al demanio strutture di facile rimozione e di carattere stagionale finalizzate alla realizzazione o implementazione di servizi connessi alla balneazione.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

20. Al comma 1 dell'all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) il termine è prorogato di un anno.
21. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), le parole "nella misura del 20 per cento" sono sostituite con le parole "nella misura massima del 20 per cento".

**Art. 9**

**Norma finanziaria**

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 2 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5, pari, rispettivamente, a complessivi euro 88.000 e a complessivi euro 57.000 per gli anni 2022 e 2023. e quantificati, con riferimento al comma 1, in euro 81.000 per l'anno 2022 ed in euro 7.000 per l'anno 2023 (Missione 1, Programma 3, titolo 1) e, con riferimento al comma 2, in euro 55.000 per l'anno 2022 e in euro 5.000 per l'anno 2023 (Missione 1, Programma 3, titolo 2), si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata ed imputata in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nelle stesse annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017, all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2018, e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2018, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica) e dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) relative alle medesime annualità.

**Art. 10**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegati alla legge:

1. Allegato n. 1 – Parte a - Variazioni delle Entrate per Titolo e Tipologia
2. Allegato n. 1 – Parte b - Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli
3. Allegato n. 2 – Tabella A Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Allegato n. 3 – Tabella B Prospetto delle ulteriori riduzioni di spesa autorizzate con legge o ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019)
5. Allegato n. 4 - Tabella C Prospetto di riepilogo delle variazioni delle autorizzazioni di spesa finanziate dal margine corrente - integrazione allegato 7 alla nota integrativa – allegata al bilancio di previsione 2019 – 2021 (legge regionale n. 49/2018)
6. Allegato n. 5 – Prospetto degli equilibri di bilancio redatto ai fini di consentire le attestazioni di copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti ai sensi dei principi contabili di programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e smi
7. Allegato n. 6 – Allegato del tesoriere